



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

## COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Cappuccini N° 113 - Tel. 0803942697 - 0803947711 -- 0803942014 - Fax. 0803901504 -- e-mai: pmgiovinazzo@virgilio.it C.F. 80004510725

Ordinanza 96 del 1 MAG. 2009

### IL VICE-SINDACO

Considerato che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri: l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e la scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

Considerato, altresì, che gli stessi, allorquando privi di adeguata ed idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere;

Considerato, pertanto, che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, causando degrado del territorio Comunale (urbano ed extraurbano);

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi e a preservare il decoro del territorio comunale;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 30/11/2000, n. 18, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale del 12/05/1997, n. 15, "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18 marzo 2009, n. 249, "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2009";

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;

Visto l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931, delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modificazioni e d integrazioni;

### ORDINA

- I) Nella aree boscate, cespugliate o arborate, **dal 1° giugno al 15 settembre 2009**, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
  - far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private incontrollate;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
  - inoltrare neI bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotate di marmitta catalitica) e

- parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - j) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
- 2) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, la Provincia e gli altri enti locali, laddove interessati, entro l'1106/2009, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi.
  - 3) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi o diversamente coltivati, confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il **15 luglio**, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione del fondo ed in particolar modo sulla fascia direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate o alle altre proprietà circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione.
  - 4) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri dieci lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
  - 5) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro l'1106/2009, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
  - 6) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titoli di SUOLI EDIFICATORI, FONDI RUSTICI, TERRENI e AREE di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, di provvedere entro l'1106/2009 ad eseguire le necessarie opere di bonifica e difesa passiva per la prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante sfalciatura delle erbacce e rimozione delle stesse e/o incendio assistito di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di cinque metri lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi, nonché a realizzare recinzioni da eseguirsi a regola d'arte.
  - 7) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 1° giugno 2009, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e o salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

#### INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

#### DA ATTO

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- Chiunque viola il punto 1) della presente Ordinanza, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n 353 del 21/11/2000, sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
- Chiunque viola le altre disposizioni previste nella presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/81 .

**DISPONE**

Che gli organi di Polizia, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, siano incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;  
Che questa Ordinanza venga notificata, nei modi e nelle forme di legge perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:

Comando Polizia Municipale - Sede  
Comando Regione Carabinieri Puglia - Stazione di Giovinazzo  
Comando del Corpo Forestale dello Stato - Distaccamento di Bari  
Distaccamento dei VV.FF. di Molfetta  
Organizzazioni Professionali di Categoria  
ANAS - Compartimento di Bari, Viale Luigi Einaudi, 15 - Bari  
Provincia di Bari- Servizio Viabilità Sud, Via Castromediano, 138 - Bari  
Ferrovie dello Stato  
Corpo Guardie Campestri del Comune di Giovinazzo

Dalla Residenza Municipale, li



**IL VICE SINDACO**  
*Pasquale TEMPESTA*  
**Pasquale TEMPESTA**